

REGOLAMENTO (CE) N. 964/2003 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2003

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96 ⁽²⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (Cina), della Croazia e della Thailandia. Le misure applicate a queste importazioni consistevano in un dazio ad valorem, fatta eccezione per tre produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione ⁽³⁾. Nel luglio 2000, le misure antidumping applicabili alle importazioni di una delle suddette tre società sono state abrogate in seguito a un riesame intermedio chiesto dalla società in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che aveva permesso di accertare l'assenza di pratiche di dumping ⁽⁴⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antielusione, le misure antidumping relative alle importazioni

originarie della Cina sono state estese, con regolamento (CE) n. 763/2000 ⁽⁵⁾, ad alcune importazioni del prodotto in esame spedite da Taiwan.

B. INCHIESTA

- (3) A seguito della pubblicazione, nel settembre 2000, di un avviso ⁽⁶⁾ di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, alla Commissione è pervenuta una richiesta di riesame in previsione della scadenza presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio. In tale richiesta si sosteneva che, qualora le misure fossero state lasciate scadere, il dumping pregiudizievole che aveva caratterizzato le importazioni originarie di Cina e Thailandia (i paesi considerati) sarebbe probabilmente ripreso. I produttori comunitari denunziati non hanno chiesto l'apertura di un riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni originarie della Croazia poiché le relative statistiche evidenziano un volume molto limitato di esportazioni a livello mondiale e dimostrano l'improbabilità della reiterazione del dumping pregiudizievole. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie della Croazia sono scadute il 4 aprile 2001.
- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽⁷⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Contemporaneamente, sempre previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, di propria iniziativa, una revisione intermedia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per esaminare l'adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ Decisione 2000/453/CE della Commissione (GU L 182 del 21.07.2000, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2314/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15).

⁽⁶⁾ GU C 271 del 22.9.2000, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.